



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 20/01/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2014, n. 2682

Riattivazione e ripermetrazione dell'Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro del Comune di Lesina (FG) denominata "F.lli Basile".

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

Premesso:

che gli artt. 9, comma 10, e 17 della L.R. n.27 del 13.08.98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" nonché l'art. 10 del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con DCR n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, e prorogato al 21 luglio 2015 con DGR n. 1400/2014, dettano norme per l'istituzione delle Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.);

che con delibera n. 1287 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) " Aziende Faunistico Venatorie Modalità di istituzione, gestione e funzionamento.", pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001 (R.R. n. 4 del 28.12.2000);

che con DGR n. 1620 del 14.11.2001 è stata istituita l'AFV "F.lli Basile" di Ha 102.00, sita in agro del Comune di Lesina (FG);

che il Concessionario dell'AFV precitata non ha presentato istanza di rinnovo della relativa concessione nei termini di cui all'art. 7 del R.R. n. 4/2000;

che con istanze datate 15.04.2014 e 20.05.2014 il Sig. Basile Primiano in qualità di Concessionario e Direttore Tecnico dell'Azienda ha richiesto la riattivazione della concessione, di cui alla precitata DGR n. 1620/2001, nonché una ripermetrazione (ampliamento) della superficie aziendale;

che con le predette istanze il Sig. Basile primiano ha trasmesso la relativa documentazione, giusto quanto previsto dall'art.3 comma 3 del R.R. n. 4/2000;

che la nuova superficie dell'AFV in parola risulta essere pari ad Ha 112.55.95, giusta documentazione agli atti del Servizio Caccia regionale, distinta in catasto, alle località Cauto e Sant'Andrea nel Comune di Lesina, al Fg. 23 partt. 35, 37, 63, 67, 91, 95, 17, 39, 69, 71, 73, 75, 83, 85, 89, 93, 24, 77, 79, 81, 7, 104, 107, 123, 93, 36, 121, 122, 42, 43, 45, 46, 65, 66, 90, 94, 92, 78, 31 (in parte), 33 (in parte), 80 (in parte), 8 (in parte) e 64 (in parte) - Fg. 22 partt. 38, 40, 43, 45, 4, 6, 9, (in parte), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (in parte), 20 (in parte) e 25;

che la Provincia di Foggia, competente per territorio, sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio provinciale nella seduta del 30.07.2014, ha trasmesso il proprio parere favorevole, sulla richiesta di riattivazione e ripermetrazione dell'Azienda formulata dal Sig. Primiano Basile, al Servizio Caccia e Pesca regionale, per il seguito di competenza, giusta nota prot.n. 53055 del 24.07.2014;

che l'ISPRA (ex INFS), con nota prot.n. 37503/T-B84 A del 18.09.2014, ha espresso il proprio parere tecnico favorevole, sulla riattivazione-riperimetrazione dell'Azienda in parola dichiarando accettabile il programma di gestione presentato dal richiedente con le seguenti prescrizioni:

- a) Divieto di immissione del "germano reale" di allevamento;
- b) Divieto di immissione di "Fasianidi";
- c) Divieto di immissione della "Lepre europea", in quanto il territorio dell'Azienda rientra nell'areale storico della "Lepre italiana"; nel caso di accertata assenza, nel territorio aziendale, della predetta specie (Lepre italiana) potrebbe essere autorizzato, dalla Provincia di Foggia, sulla base di criteri di sostenibilità basata su censimenti di fine inverno, il prelievo di "lepre europea";
- d) Di destinare a colture a perdere almeno il 2% della superficie aziendale;

che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, nella seduta del 20.10.2014, ha espresso, a maggioranza, il parere favorevole alla riattivazione e ripermetrazione della succitata A.F.V., sulla scorta della documentazione acquisita agli atti del Servizio Caccia e Pesca regionale, nonché alla luce dei pareri rilasciati rispettivamente dalla Provincia di Foggia e dell'ISPRA, subordinando lo stesso alla verifica d'ufficio circa la necessità, per il progetto di che trattasi, della VIA oltre a quella di V.I. o se solo di quest'ultima;

che il Servizio Caccia regionale, giusto mandato ricevuto in seno alla predetta riunione del Comitato del 20.10.2014, dopo opportune verifiche d'ufficio, ha comunicato, ai componenti il predetto Organismo consultivo, che la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. prevede l'obbligatorietà della VIA per gli interventi/progetti di cui all'allegato B che ricadono, anche parzialmente, oltre che nelle aree protette, nei siti di "Rete Natura 2000" (SIC - ZPS). Pertanto, considerato che l'AFV in parola ricade in un SIC, non rientra negli interventi di cui al precitato allegato B e di conseguenza non necessita della VIA ma della sola Valutazione d'Incidenza (V.I.).

All'uopo, si fa presente che l'Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia con propria nota n. 2615 del 06.03.2006 ha trasmesso al Concessionario dell'AFV Sig. Primiano Basile il parere favorevole, ai fini della sola Valutazione d'Incidenza, all'istituzione dell'Azienda Faunistico-Venatoria "F.lli Basile". Inoltre, la Provincia di Foggia con D.D. n. 3744/15 del 06.12.2012 ha espresso il proprio parere favorevole, in merito alla Valutazione d'Incidenza Ambientale, per l'ampliamento (riperimetrazione) dell'Azienda, su specifica richiesta del precitato Concessionario Sig. Primiano Basile;

che, in merito alla riattivazione e ampliamento dell'AFV in parola e relativo parere espresso dalla Provincia di Foggia con la precitata D.D. n. 3744/15 (Valutazione di Incidenza Ambientale), il delegato prov.le della LIPU di Foggia ha presentato atto di significazione e diffida, giusta nota datata 10.11.2014. Il Servizio Caccia e Pesca regionale, nell'ambito delle proprie attribuzioni ed in una ottica di massima imparzialità e trasparenza, ha richiesto alla Provincia di Foggia le proprie ulteriori determinazioni. La Provincia di Foggia con propria nota prot. n. 84230 del 02.12.2014 ha ribadito e confermato il proprio parere favorevole all'intervento di che trattasi, ivi compreso quanto espresso con la D.D. n. 3744/15. Pertanto, si ritiene opportuno procedere all'emissione del presente provvedimento;

che in base alle caratteristiche ambientali, di cui all'art. 2 comma 1 del R.R. n. 4/2000, si ribadisce che l'Azienda è classificabile in "Valliva" con vocazione faunistica riservata principalmente alla fauna migratoria, in particolare quella acquatica.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. d) della L.R. n. 7/97 e ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento Reg.le n. 4/2000.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e S.M.I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di riattivare e ripermetrare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, l'A.F.V. denominata "F.lli Basile" sita in agro del comune di Lesina (FG) per una estensione della superficie di Ha 112.55.95, secondo i confini e la delimitazione di cui all'allegata cartografia, parte integrante del presente provvedimento e con le prescrizioni di cui alla nota dell'ISPRA n. 37503/T-B82A del 18.09.2014 richiamata in narrativa;
- Di autorizzare il prelievo per la fauna migratoria a tutte le specie cacciabili previste dal Calendario Venatorio regionale, nel rispetto sia dei periodi consentiti che dei capi prelevabili giornalmente e annualmente, giusto art. 5 comma2 del R.R. n. 4/2000 nonché alla specie di fauna stanziale "Lepre europea" secondo i criteri indicati in narrativa (parere ISPRA - punto c));
- Di stabilire che la concessione in parola è subordinata all'osservanza, da parte del Concessionario, di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 27/98 e dal R.R. 4/2000 e delle prescrizioni riportate nei pareri dell'ISPRA, per la durata di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento;
- Di dare mandato alla Provincia di Foggia, competente per territorio, di provvedere al controllo della gestione della succitata A.F.V., così come previsto dalla L.R. n. 27/98 e R.R. n. 4/2000;
- Di pubblicare il presente atto sul BURP;
- Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Provincia di Foggia ed al Sig. Primiano Basile Via Oberdan, n.6 - 71010 Lesina (FG) per il tramite del Servizio Caccia e Pesca regionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola